

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente le patenti per la navigazione sul Reno

del 19 settembre 2007 (Stato 1° aprile 2008)

*Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni;*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;
in esecuzione della risoluzione 2007-I-10 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

ordina:

Art. 1

Il regolamento concernente le patenti per la navigazione sul Reno (regolamento delle patenti del Reno), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 31 maggio 2007 e riprodotto in allegato², è messo in vigore con effetto dal 1° aprile 2008 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2

¹ I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione del regolamento delle patenti del Reno.

² L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1.07.

Art. 3

Per l'attività delle Porti Renani Svizzeri si applica il regolamento relativo agli emolumenti.

Art. 4

L'ordinanza del 7 febbraio 1997³ sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti del Reno e l'ordinanza del 4 marzo 1999⁴ che mette in vigore il regolamento concernente il rilascio delle patenti radar sono abrogate.

RU 2007 5045

¹ RS 747.201

² Il presente testo non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ [RU 1997 918, 1999 2745, 2000 2149, 2001 2431, 2002 370, 2003 379 2487, 2004 1089, 2007 283 285]

⁴ [RU 1999 1568 2746, 2002 3073, 2003 380]

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.